



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2021, proposto da Rosa Maria Agata Cassaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Luigi Vento, Maria Chiara Greco non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- della deliberazione del commissario straordinario n. 41 del 14.01.2021 dell'ASP di

Agrigento, avente ad oggetto: <<Presa atto delibera 1269 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente...” Provvedimenti consequenziali.>>;

- della delibera 1269 del 17/12/2020 dell'ASP di Palermo contenente la graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente...” ;

- ove occorra deliberazione del commissario straordinario n. 709 del 11.12.2020 dell'ASP di Agrigento, avente ad oggetto: <<Presa atto delibera 1023 del 23/10/2020 avente ad oggetto: “Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente...” Provvedimenti consequenziali.>;

- ove occorra della delibera 1023 del 23/10/2020 dell'ASP di Palermo;

ove occorra della nota con la quale è stata disposta la cessazione dell'incarico alla data del 31.01.2021;

nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e di Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 il dott. Luca Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto che, al sommario esame della fase cautelare, il ricorso è assistito da adeguato *fumus boni iuris* tenuto conto:

- della contraddizione in cui è incorsa l'ASP di Palermo nella valutazione dei servizi prestati presso le IPAB riscontrabile ad un raffronto tra il presente ricorso e quelli RG 320/2021 e 309/2021;
- della probabile natura pubblicistica delle IPAB indicate in ricorso così da poterle annoverare tra gli "Altri enti della P.A." ai fini del calcolo del punteggio;
- del regolamento aziendale, delibera n. 309/19, il quale prevede tra i titoli di carriera la valutazione dei servizi prestati nella categoria e nel profilo a selezione o nel profilo a concorso nella categoria immediatamente inferiore. Pertanto, non appare fondata, quantomeno *prima facie*, la ricostruzione dell'amministrazione secondo cui sarebbe la categoria B il profilo immediatamente inferiore alla categoria B super (BS) essendo questi ultimi due meri livelli diversi all'interno della medesima categoria contrattuale;

Ritenuto, pertanto, che al prospettato danno grave e irreparabile può farsi fronte disponendo il riesame dei provvedimenti impugnati alla luce dei profili di censura dedotti, da effettuarsi a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, entro venti (20) giorni dalla comunicazione o notificazione a cura dell'interessato se anteriore, della presente ordinanza, con deposito del provvedimento espresso e motivato, nel fascicolo di causa tramite il PAT;

Ritenuto, inoltre, che in vista della trattazione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie ai fini del conferimento degli incarichi di che trattasi;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente va onerata di integrare il contraddittorio entro dieci (10) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei,

“compresi quelli per via telematica o fax”), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo ([www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) -sezione concorsi) e di Agrigento, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare per il deposito in giudizio della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione dell'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta) il termine di cinque (5) giorni prima della udienza per la trattazione nel merito stabilita in dispositivo;

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase di giudizio vanno compensate in ragione dell'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie nei limiti del riesame la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza del 2 dicembre 2021, ore di rito.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luca Girardi**

**IL PRESIDENTE**

**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**